

SUICIDI IN DIVISA: Analisi, gestione e prevenzione del fenomeno. Aspetti civili e penali. Convegno organizzato dal Nuovo Sindacato Carabinieri. Relazione del dott. Cleto Iafrate, dirigente SIBAS Finanziari e fondatore del gruppo fb “Osservatorio Suicidi in Divisa”.

Viareggio, 27 novembre 2021

Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato e saluto tutti i presenti.

Ho iniziato ad interessarmi al fenomeno dei suicidi in divisa per mera curiosità.

In particolare, il mio dubbio era il seguente: “se per accedere nei corpi militari bisogna superare dei test psicoattitudinali assai selettivi, che non sono proprio alla portata di tutti, come mai il fenomeno dei suicidi in divisa sta assumendo dimensioni sempre più allarmanti? Forse i problemi che spingono alcuni militari a compiere l'estremo gesto insorgono in un momento successivo all'arruolamento?”

Per tentare di dare una risposta a questi interrogativi anni fa ho creato un Gruppo Facebook denominato “*Osservatorio Suicidi in Divisa*”.

Esporrò di seguito il mio punto di vista.

Una certa corrente di pensiero sostiene che le motivazioni alla base dei suicidi siano riconducibili a problemi di natura personale e familiare (una separazione, una malattia incurabile, un lutto improvviso) oltre che a **fattori** che possiamo definire, usando un termine improprio, **fisiologici**; cioè, riconducibili allo stress connesso al lavoro svolto (nel corso del quale si è spesso a contatto con la sofferenza e la morte). Poi, il fatto di avere la disponibilità di un'arma da fuoco crea le condizioni affinché il disagio, in alcuni casi, si trasformi in tragedia.

L'incidenza di questi fattori è certamente preponderante sul fenomeno dei suicidi militari, tuttavia credo che da sola non basti a spiegarlo in tutte le sue latitudini.

Anche gli infermieri e, in generale, tutto il personale ospedaliero sono a contatto quotidianamente con la sofferenza e la morte; anche loro hanno la disponibilità di farmaci attraverso i quali potrebbero darsela. Eppure non mi pare che nelle corsie degli ospedali il fenomeno suicidario sia così diffuso.

Ritengo, pertanto, che alcuni eventi suicidari –non tutti ovviamente- debbano essere indagati anche in relazione alla presenza di ulteriori fattori meno noti e ancora tutti da

studiare che vanno a sommarsi ai precedenti, amplificandone gli effetti. Possiamo definirli, impropriamente, **“fattori patologici”** di potenziamento dello stress.

Non a caso, quando si parla di suicidio, si parla di evento multifattoriale complesso non ascrivibile ad univoche relazioni causa effetto.

I fattori patologici sono riconducibili, a mio avviso, ad alcune gravi e anacronistiche storture presenti nel mondo militare e delle forze di polizia.

Tali storture sono l'effetto di una malintesa¹ e mal declinata **specificità militare**.

Per spiegare a chi è al di fuori del mondo militare cos'è la specificità militare, può essere utile partire dal pensiero del prof. Giuseppe Maggiore, giurista e scrittore vissuto agli inizi del secolo scorso.

Il prof. Maggiore nel 1939 propose² di **introdurre anche** la **“volontà del Duce” nel nostro principio di legalità**, ad imitazione di quello hitleriano.

Il principio di legalità non è altro che il **perimetro del potere**: cioè, la legge.

Un potere che non sia delimitato dalla legge è incompatibile in uno Stato di diritto ed è potenzialmente esposto all'arbitrio e all'autoritarismo.

La singolare tesi del prof. Maggiore, che metteva in discussione il principio di separazione dei poteri, il principio di legalità e quello di certezza della pena, rende bene l'idea di ciò che ancora oggi rappresenta la specificità militare, di cui adesso ci occuperemo.

A rendere **“specifici”** la vita di ciascun militare sono per lo più i quattro momenti che maggiormente incidono sulla sua realizzazione professionale e sul benessere personale e familiare; essi sono:

- **i trasferimenti di sede;**
- **i giudizi annuali caratteristici;**
- **le sanzioni disciplinari**
- **e le benemerienze di servizio.**

In ciascuna di queste circostanze, che ora andremo ad analizzare, la volontà del capo costituisce e sostituisce il principio di legalità; cioè, la volontà del capo è legge, in assenza di regole chiare e, soprattutto, uguali per tutti.

1) Il trasferimento di sede è qualificato come un ordine militare e, pertanto, a differenza del trasferimento di un qualsiasi altro dipendente pubblico, non necessita di una specifica e ben argomentata motivazione. È sufficiente che la motivazione sia appena cennata,

¹ Cfr. C. Iafrate, *Quella malintesa specificità militare*, in Studio Cataldi. Link alla fonte: <https://www.studiocataldi.it/articoli/35266-quella-malintesa-specificita-militare.asp>

² *Diritto penale totalitario nello Stato totalitario*; in Rivista italiana di diritto penale, IX [1939], pag. 160.

sfumata, del tipo: ti trasferisco per “esigenze di servizio”, oppure per “incompatibilità ambientale³”. *Che sarà mai questa incompatibilità ambientale!*

Una siffatta disciplina dei trasferimenti equivale, di fatto, a militarizzare un intero nucleo familiare; perché un trasferimento non richiesto e, pertanto, non gradito, spesso stravolge la vita di tutta la famiglia.

Un tale sacrificio può essere utile in guerra; in un contesto bellico l'ordine di trasferimento non necessita di spiegazioni, perché prevale il bene supremo della nazione, ma in tempo di pace mi sembra una norma anacronistica, oltre che illogica e anche pericolosa.

Rispetto a questo tema, andrebbe fatta una seria riflessione: se in Italia il trasferimento di un bidello o di un professore è un atto amministrativo, come può quello di un ufficiale di polizia giudiziaria essere un ordine militare?

Se il trasferimento di un bidello è presidiato da un “muro” che si chiama legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa, perché a presidiare quello di un ufficiale di polizia giudiziaria c'è uno “steccato” facilmente aggirabile?

Attenzione: il trasferimento immotivato di un ufficiale di polizia giudiziaria o tributaria potrebbe costituire uno strumento di pressione e di intimidazione per il soddisfacimento di interessi particolari che non sempre coincidono con quelli collettivi.

2) Passiamo al secondo momento: le note annuali caratteristiche. Esse sono dei giudizi che annualmente i superiori devono redigere nei confronti dei militari dipendenti.

Ebbene, la specificità militare conferisce al compilatore una discrezionalità smisurata.

Per avere un'idea di quanto sia sconfinata, si consideri che ho conosciuto molto da vicino un militare laureato in Economia e Commercio la cui “*cultura generale*” è stata valutata dal compilatore, che aveva la terza media, due gradini al di sotto di quella (“*vasta e profonda*”) dei suoi colleghi, anch'essi con la terza media. Preciso che i giudizi annuali sono una sorta

³ L'art. 1349, terzo comma, del COM, prevede che agli ordini militari non si applichino, tra l'altro, i capi I e III della legge 7 agosto 1990 n. 241, ove sono collocati, rispettivamente, l'art. 3 in materia di “motivazione del provvedimento” e l'art. 7 in materia di “comunicazione di avvio del procedimento”. Il consolidato orientamento della giurisprudenza ha stabilito che i trasferimenti d'autorità rientrino «nella categoria dell'ordine del superiore gerarchico e attengano, in buona sostanza, ad una semplice modalità di svolgimento del servizio sul territorio» (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, n. 1677/2001). Di conseguenza «i provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel *genus* degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 241/90 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato» (Cons. di Stato, sez. IV, n. 2929/2010). Si vedano anche, dello stesso tenore: Cons. di Stato n. 85/1996; n. 2643/2000; n. 2641/2000; n. 5950/2001; n. 3899/2007; n. 6817/2007; n. 2642/2009; n. 2620/2010; n. 3227/2010; n. 4102/2010; n. 8018/2010; n. 623/2011.

di *“sentenza che incide direttamente sugli sviluppi della carriera”*.⁴ Infatti, quel finanziere negli anni successivi non ha potuto partecipare ai vari concorsi interni per l'avanzamento, poiché uno dei requisiti richiesti dai bandi era quello di essere valutato almeno “superiore alla media” nel triennio precedente la data del bando stesso.

E ancora, ho un mio amico carabiniere laureato in giurisprudenza e abilitato all'esercizio della professione forense che spesso pubblica articoli scientifici su riviste giuridiche. Tuttavia, tali titoli culturali non sono decisivi nei concorsi interni, nei quali contano soprattutto i punteggi derivanti dai giudizi annuali caratteristici.

Infatti, da laureando, è stato valutato per ben tredici anni “Nella Media”, e da laureato è tutt'ora “Superiore alla Media”.

A questo punto, a titolo esemplificativo, si consideri il Bando di concorso interno anno 2021 per il reclutamento di 28 Sottotenenti in Servizio Permanente del Ruolo Normale dell'Arma dei Carabinieri⁵.

Ebbene, tale bando prevede tra i requisiti di partecipazione l'«*aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale di “Eccellente”*», nonché l' «*essere in possesso del diploma di laurea triennale appartenente alla classe L-14 “Scienze dei servizi giuridici”*».

Dunque, il carabiniere in questione non può partecipare al concorso interno da Ufficiale, nonostante sia in possesso di titoli culturali superiori rispetto a quelli richiesti dal bando di concorso.

Pertanto, assistiamo alla presenza «*da una parte dirigenti militari senza la laurea o conseguita con i crediti formativi e dall'altra sottufficiali e militari di truppa laureati, senza crediti, che faticano a superare i concorsi. E nel mezzo, come missili scud che intercettano e neutralizzano ... i titoli di studio - dinamiche premiali di origine feudale, secondo le quali il rapporto fiduciario col Superiore (premi e valutazione caratteristica) vale più di un percorso di studi universitario. Non è raro, infatti, incontrare militari istruiti che, piuttosto che essere premiati, spesso sono considerati “poco adeguati” e quindi valutati “nella media”*»⁶.

Riepilogando, solo in tempo di guerra si conferisce agli apparati militari una sorta di “supremazia speciale”, cioè dei poteri speciali che derogano a quelli statuali. Ma in tempo

⁴ Cfr. Battistelli F. - Ammendola T. – Greco L., *Manuale di Sociologia Militare con elementi di Psicologia Sociale*, Franco Angeli srl, 2008, Milano, p.106.

⁵ Disponibile in www.carabinieri.it.

⁶ Cfr. “Il titolo di studio nelle forze di polizia ad ordinamento militare non vale un cippo”, in Ficiesse, link alla fonte: <http://www.ficiesse.it/home-page/11368/il-titolo-di-studio-all%E2%80%99interno-delle-forze-di-polizia-ad-ordinamento-militare-non-vale-un-cippo---di-cleto-iafrate>

di pace e di democrazia tali poteri dovrebbero rientrare negli argini costituzionali, perché potrebbero aprire la porta a comportamenti discriminatori nei confronti dei sottoposti.

In questi casi, gli strumenti di valutazione potrebbero trasformarsi in strumenti di pressione, di mortificazione del personale o quantomeno di <<selezione ideologica>>⁷.

3) Terzo momento. Le sanzioni disciplinari si distinguono in sanzioni di Corpo e sanzioni di Stato.

a) Tra le sanzioni di Corpo troviamo la sanzione della consegna, che può essere semplice o di rigore. Per determinate categorie di militari -tutti quelli che fruiscono della libera uscita- la **sanzione della consegna** ha la stessa afflittività⁸ degli arresti domiciliari; infatti, impone l'obbligo di non uscire dalla caserma per un determinato tempo.

Attenzione. Secondo l'ordinamento statale nessun cittadino può finire agli arresti domiciliari in assenza di una legge che lo preveda. Infatti, il principio di legalità impone che la sanzione degli arresti sia presidiata da una serie di tutele e cautele a garanzia dei diritti del condannato, proprio perché comprime la sua libertà di movimento.

Dunque, per un qualsiasi cittadino non militare devono sussistere almeno due presupposti: la **terzietà** e imparzialità del giudice che assume la decisione e la violazione di una norma penale preesistente, **scritta in maniera chiara e nota al cittadino che la infrange**.

In ambito militare, invece, questi presupposti mancano entrambi.

La sanzione della consegna, infatti, viene inflitta dal comandante che non è terzo e, di conseguenza, non può essere nemmeno imparziale, perché **non c'è imparzialità in assenza di terzietà**.

Inoltre, le violazioni che danno luogo ai rilievi **non sono affatto tipizzate**. Infatti, la norma del Codice dell'ordinamento Militare si limita a stabilire che la consegna punisce le violazioni dei doveri militari e le più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio⁹. Non c'è dubbio che la scelta di una tale locuzione linguistica –*violazione dei doveri*- si presta, a causa della sua indeterminatezza, alle più disparate elusioni dei

⁷ Ivi.

⁸ La consegna semplice consiste nel privare il militare della libera uscita fino a un periodo massimo di sette giorni consecutivi (art. 1358, quarto comma, del COM). I militari di truppa coniugati, i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna (art. 1361, quarto comma, del COM). In base all'art. 741 del TUROM, fruiscono di libera uscita: i volontari in ferma prefissata (con meno di dodici mesi di servizio); gli allievi delle scuole, delle accademie e degli altri istituti di istruzione militare; il rimanente personale in ferma che, pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento, fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unità navale. È evidente che la sanzione ha conseguenze che incidono direttamente sui diritti soggettivi dei militari che fruiscono della libera uscita (incidono, cioè, sulla libertà di movimento).

⁹ Art. 1352, co. 1, D. Lgs 66/2010.

fondamentali diritti del militare; il quale **non è posto affatto nella condizione di conoscere preventivamente i comportamenti punibili con la sanzione della consegna.**

Per avere un'idea circa la genericità della norma, si consideri che tra i doveri del militare vi è anche quello di *“curare il suo aspetto esteriore”, di “compiere ogni operazione con le prescritte modalità, di assegnare un posto per ogni oggetto, di tenere ogni cosa nel luogo stabilito”*. E chi stabilisce quali sono queste modalità? Dunque, sulla testa del militare pende costantemente una spada di Damocle che consiste nella sconfinata discrezionalità dell'Amministrazione militare.

Le motivazioni delle punizioni sono ben custodite negli archivi delle caserme, però ogni tanto qualcuna sfugge per finisce sugli organi d'informazione.

Di seguito, tre motivazioni, attinte da fonti aperte, che hanno dato luogo ad altrettante sanzioni disciplinari:

- Una giovane carabinieri nubile di recente è stata sanzionata perché *“permottava regolarmente all'esterno della caserma e intratteneva contestualmente relazione sentimentale con altro militare dell'Arma coniugato”¹⁰*.
- Un sottufficiale –al quale era stato prescritto dal medico di *“astenersi da attività traumatiche di qualsiasi genere”*- è stato sanzionato *“per aver intrattenuto (per sua stessa ammissione) un rapporto sessuale con la propria fidanzata”¹¹*; sarebbe interessante chiedersi quali siano –e chi li ha stabiliti- i requisiti di un rapporto sessuale consenziente affinché possa configurarsi come attività traumatica.
- Infine, *“Procreava senza l'autorizzazione dei superiori”* è il titolo di un libro¹², ma è anche la motivazione che diversi anni fa ha dato luogo ad una sanzione disciplinare. Di quale grave mancanza si era macchiato il militare? Si era sposato prima dell'età stabilita in quanto la sua fidanzata era incinta, e lo aveva fatto senza chiedere l'autorizzazione ai suoi superiori.

Chiaramente questi sono casi limite, tuttavia rendono bene l'idea di quanto sia sconfinata e a volte anche fantasiosa la discrezionalità dell'amministrazione militare, il cui occhio non

¹⁰ Tale comportamento avrebbe cagionato disagio al servizio istituzionale, in violazione degli artt. 717-732 comma 1 e 5 e 744, comma 3 del TUROM. Per un approfondimento su questo caso, leggi: *“L'ordinamento militare sanziona anche i peccati”*, link alla fonte: <https://www.studiocataldi.it/articoli/37259-l-ordinamento-militare-sanziona-anche-i-peccati.asp>.

¹¹ Fonte, Gnet.it, notizia pubblicata in data 06 giugno 2011.

¹² Autore Maria Tolone, edizioni Kappa Vu

si limita solo a controllare se il posto branda è in ordine¹³ ma, in alcuni casi, si insinua addirittura sotto le lenzuola.

Ma non finisce qui. **L'azione disciplinare non è obbligatoria.** Cioè, non esiste un obbligo di infliggere la medesima sanzione a identiche mancanze disciplinari; ma l'autorità militare ha un potere discrezionale e può punire se vuole e non punire se non vuole¹⁴.

Dunque, se due militari commettono la stessa mancanza, uno può essere legittimamente sanzionato e l'altro perdonato.

In ambito militare non è solo l'azione disciplinare ad essere facoltativa, addirittura anche quella penale è a discrezione del comandante. Infatti, ai sensi dell'art. 260 del codice penale militare di pace (c.p.m.p.), il comandante di Corpo ha la facoltà discrezionale di limitare nell'ambito disciplinare la repressione di determinati reati espressamente indicati; cioè, rispetto allo stesso reato penale, un militare può essere denunciato all'autorità giudiziaria ed un altro solo sanzionato disciplinarmente.

Stando così le cose, si può affermare che lo strumento sanzionatorio militare è andato addirittura oltre la folle proposta del prof. Maggiore; in quanto, non solo *la volontà del capo costituisce principio di legalità* nella comminazione di sanzioni, ma il capo ha addirittura la facoltà di esprimere la sua volontà sanzionatoria **quando, come e contro chi vuole.**

Si consideri, inoltre, che una sanzione, oltre ad avere un effetto devastante sulla carriera, costituisce presupposto per l'abbassamento delle note caratteristiche. **E con un giudizio di "inferiore alla media" si rischia di perdere il posto di lavoro, se reiterato per due anni consecutivi.** Dunque, la sanzione non ha una valenza meramente interna, ma incide indirettamente sul diritto alla giusta retribuzione e, cosa ben più grave, sul diritto super-costituzionale alla conservazione del posto di lavoro.

Quello sanzionatorio, dunque, è un potere immenso -quasi divino perché consente di rimettere i peccati disciplinari e i reati penali- che, se posto nelle mani sbagliate, potrebbe essere alla base di atti vessatori e persecutori nei confronti del personale militare.

b) Le sanzioni di Stato

¹³ Da fonte ANSA ed APCOM, datate 17 novembre 2010, si è appreso che un militare italiano, impegnato in Afghanistan, è stato sanzionato con sette giorni di consegna "per aver lasciato il suo posto branda in disordine".

¹⁴ La finalità "retributiva" delle sanzioni, è solo tendenziale, cioè "un'idea guida per l'autorità titolare della potestà sanzionatoria".

Il posto di lavoro lo si può perdere, oltre che indirettamente con le sanzioni di Corpo, anche direttamente con le sanzioni di Stato.

Queste sanzioni scattano nel momento in cui un militare viene accusato di aver commesso un determinato reato. Esse consentono all'amministrazione addirittura di licenziare un militare all'esito di un procedimento di Stato, che può iniziare e concludersi già nel corso delle indagini, prima ancora che il militare sia rinviato ad un regolare processo.

Infatti, grazie ai vari interventi legislativi posti in essere prima con la "riforma Brunetta" e successivamente con quella "Madia"¹⁵, il procedimento di Stato non deve essere più sospeso per la contestuale presenza di un giudizio penale; cioè, a seguito delle varie riforme è venuta meno la pregiudiziale penale.

In questo modo le amministrazioni militari, in barba al carattere rieducativo che dovrebbe avere la pena, possono mettere sul lastrico un lavoratore (magari monoreddito con moglie e figli a carico) sulla base di un'accusa che poi in giudizio potrebbe anche rivelarsi infondata.

Non va trascurato il fatto che in assenza del requisito della terzietà, quello emesso dalle commissioni di disciplina non sarà mai un giudizio imparziale¹⁶. Anzi, in alcuni casi un verdetto di accoglimento delle istanze del militare potrebbe nuocere agli interessi e all'immagine del Corpo, in questi casi andrebbe fatto un serio approfondimento sulla effettiva serenità di giudizio e terzietà di posizione delle commissioni di disciplina, i cui componenti rimangono comunque soggetti alla disciplina militare¹⁷.

¹⁵ Prima della riforma voluta dal Ministro Brunetta, recepita nel d. lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, le norme inerenti ai procedimenti disciplinari in costanza di un procedimento penale prevedevano che l'Amministrazione poteva avviare il procedimento disciplinare **SOLO quando si era concluso il processo penale in tutti e tre i gradi di giudizio**.

La riforma "Brunetta" stabilì che nei casi in cui il procedimento disciplinare avesse ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali dovesse procedere l'autorità giudiziaria, esso poteva essere proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

In senso conforme, si è pronunciata anche la Cassazione (Sent. Sez. Lav. n. 12662 del 13 maggio 2019) per la quale *"la possibilità di sospendere il procedimento disciplinare in presenza di fatti di maggiore gravità e nella ricorrenza di situazioni più complesse, si denota come una facoltà della Pubblica Amministrazione, nell'interesse del buon andamento di essa ed in attuazione di un canone di prudenza"*.

La successiva riforma "Madia", di cui al d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha apportato ulteriori modifiche peggiorative al sistema delle sanzioni di Stato (cioè, all'art. 55-ter del d. lgs. 165/2001).

Infatti, ha stabilito che il procedimento disciplinare avente ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, **è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale**, salvo i casi che l'Amministrazione ritiene di particolare complessità (art. 1393 d.lgs. 66 2010).

¹⁶ Per un approfondimento sul tema dell'imparzialità in assenza di terzietà in ambito militare, leggi:

1) "IN AMBITO MILITARE VIGE IL PRINCIPIO DEL FAVOR ADMINISTRATIONIS? - Un giudizio opportuno è anche imparziale?", lafrate C., in Studio Cataldi, link alla fonte: <https://www.studiocataldi.it/articoli/40280-in-caserma-si-respira-una-brutta-aria.asp>;

2) "Il ricorso contro le sanzioni militari alla luce dell'ordinamento canonico. - La giurisdizione condizionata (dall'immagine) dei sacrali e dei consacrati", lafrate C., in studiocataldi.it, link alla fonte: <https://www.studiocataldi.it/articoli/32254-il-ricorso-contro-le-sanzioni-militari-alla-luce-dell-ordinamento-canonico.asp>.

¹⁷ Ivi, contributo di cui al punto 1).

A pesare su serenità di giudizio e terzietà di posizione c'è anche una regola non scritta che caratterizza i corpi militari e di polizia; si chiama "responsabilità riflessa"; cioè, il superiore è in qualche modo responsabile di quello che fanno i suoi sottoposti. Perciò un danno all'immagine, cagionato da un militare, si riflette rovinosamente sulla carriera dei vari comandanti, fino a livello di comandante di Corpo. Questo il motivo per il quale la principale preoccupazione di ogni comandante è quella di difendere -a qualsiasi costo- l'immagine del Corpo. Difendendo l'immagine, in realtà, stanno difendendo gli incrementi stipendiali connessi alla loro progressione di carriera.

La responsabilità riflessa, dunque, potrebbe indurre i più ambiziosi -ed è difficile trovare qualcuno che non lo sia- nella tentazione di esercitare indebite pressioni sui componenti delle commissioni di disciplina. A tal proposito, ci sarebbe molto da dire anche a proposito della dubbia costituzionalità dell'art. 1389, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 66/2010, che consente di nominare una seconda commissione di disciplina, anche in presenza di un giudizio favorevole al militare emesso dalla prima commissione¹⁸.

In tali circostanze, vien da chiedersi: se il giudizio della prima commissione creava imbarazzo per l'amministrazione, la seconda commissione può ritenersi veramente terza ed imparziale? Magari ne parleremo una prossima volta.

Si consideri l'atteggiamento psicologico del militare che ritiene di essere innocente e gli vengono a mancare le risorse economiche per poterlo dimostrare, perché è stato sospeso dallo stipendio, in questi casi il rischio di suicidio è concreto.

Qualche tempo fa nell'Osservatorio Suicidi in Divisa è stata pubblicata la notizia del ritrovamento e successivo ricovero in ospedale di un militare di cui si erano perse le tracce qualche giorno prima.

Subito dopo l'interessato ha commentato la notizia con queste parole: *"Sono stato già condannato, solo perché indagato e non ancora processato. Visto che per tutti risulterò colpevole, in un momento di sconforto avevo deciso di smettere di combattere. Devo ringraziare il personale della Polizia ferroviaria che ha capito ciò che mi apprestavo a fare ed è intervenuto con professionalità esemplare"*. Poi lo stesso militare su messenger mi ha confidato che voleva buttarsi sotto un treno.

Non mi permetto di giudicare questo caso, non avendo letto le carte, pur tuttavia una cosa mi sento di dirla. Reputo giusto che chi ha commesso dei reati sia licenziato, **ma bisogna**

¹⁸ Cfr. Nota a TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, 30 gennaio 2020, n. 1268, link alla fonte: <https://www.sibas.info/2020/10/29/in-ambito-militare-vige-il-principio-del-favor-administrationis/> Ivi, contributo di cui al punto 1).

licenziarlo solo quando se ne ha la certezza, fino a quel momento potrebbe essere sospeso dall'attività operativa ed essere impiegato in altri servizi. **Metterlo sul lastrico proprio quando ha bisogno di pagare un avvocato per dimostrare la sua presunta innocenza, significa portarlo alla canna del gas.**

Inoltre, togliere lo stipendio a chi ha delle spese fisse da sostenere (il mutuo, le bollette) significa punire un intero nucleo familiare e minare i rapporti di convivenza tra i coniugi. Poi è troppo facile dire che il suicidio è avvenuto per problemi familiari.

Tali e tante deroghe alle regole che sono alla base di uno stato di diritto sarebbero, al limite, giustificate all'indomani della dichiarazione dello stato di guerra, in quanto funzionali alla situazione emergenziale, ma in tempo di pace potrebbero essere alla base di gravi e insostenibili ingiustizie.

4) Le benemerienze di servizio, per esempio, elogi ed encomi, sono delle ricompense che il superiore concede a quei militari che si distinguono per lodevole comportamento **oppure per aver compiuto in servizio** atti speciali ed eccezionali.

Qualcuno le ha definite come delle "vitamine" per la carriera. Gli encomi, infatti, sono molto utili nelle procedure di avanzamento e in occasione dei concorsi interni.

Si consideri che, in alcuni concorsi, ad un militare in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado basta poco più di un encomio per azzerare il punteggio derivante da una laurea. Inoltre, ad un agente di polizia tributaria con la licenza media bastano poco più di cinque encomi solenni per azzerare i dieci anni di studio necessari per conseguire prima il diploma e poi la laurea¹⁹.

Verrebbe da dire: *altro che vitamine, queste sono delle vere e proprie "sostanze dopanti la carriera!"*

È legittimo, a questo punto, chiedersi quali siano questi atti così eccezionali da meritare una laurea *ad honorem* spendibile nei concorsi interni per l'avanzamento.

Anche intorno alle motivazioni alla base delle benemerienze di servizio c'è tanto mistero; esse sono ben custodite tra le mura delle caserme.

Ogni tanto però qualcuna trapela all'esterno per finire sugli organi d'informazione.

Di seguito tre motivazioni, pubblicate su fonti aperte, che hanno dato luogo ad altrettanti encomi:

¹⁹ Cfr. Iafrate C. "Nei corpi di polizia ad ordinamento militare il titolo di studio non vale un cippo", in INFOSEC news, link alla fonte: <https://www.infosec.news/2020/09/06/un-messaggio-in-bottiglia/nei-corpi-di-polizia-ad-ordinamento-militare-il-titolo-di-studio-non-vale-un-cippo/>.

1. «... confermando il possesso di brillanti capacità professionali e buone doti organizzative partecipava, con determinante apporto personale, a tutte le attività e agli eventi legati alla **svelatura e alla benedizione del CIPPO in marmo** intitolato ai finanzieri [di una determinata città] caduti nell'adempimento del dovere...»²⁰;
2. «... per aver saputo riscuotere l'incondizionata ammirazione delle autorità e della gente in occasione [di una determinata] cerimonia militare, nella quale, alla testa della brigata di formazione, **evidenziava perizia e impeccabile marzialità**»²¹;
3. «... quale conduttore dell'automezzo adibito al trasporto [di una determinata autorità], **dimostrando eccezionale perizia e capacità di autocontrollo**, eseguiva con assoluta perfezione i delicati compiti a lui assegnati in occasione della cerimonia militare...»²².

Dunque, anche in occasione della concessione delle benemerienze di servizio, la discrezionalità dell'autorità militare è enorme, e sa essere anche estremamente fantasiosa. Infatti questi atti "dopanti la carriera" e descritti come eccezionali, una volta spogliati da tutti gli orpelli lessicali, diventano atti assolutamente ordinari: il primo ha rimosso un drappo, il secondo ha camminato a piedi e l'altro ha guidato una macchina.

Lo strumento delle ricompense per atti eccezionali in origine venne introdotto, probabilmente, per premiare in guerra il coraggio e l'eroismo e stimolare lo spirito di emulazione. Infatti, nei regolamenti militari c'è scritto che l'encomio *viene pubblicato nell'ordine del giorno del Corpo "affinché tutti ne traggano esempio"*.

Ma in tempo di pace, quando non ci sono fortezze da assaltare e l'unica cima da scalare è l'annuario del Corpo che assegna a ciascuno una posizione nella scala gerarchica, dare agli encomi farlocchi lo stesso peso dato a quelli meritati sul campo incentiva il servilismo e la cortigianeria e ingenerare tra il personale malcontento, delusione e senso di frustrazione.

Si pensi allo stato d'animo di quel militare che rischia la vita in un conflitto a fuoco e poi viene a sapere che un suo collega -non per aver sventato una rapina ma per aver svelato un cippo- è stato ricompensato allo stesso modo! Oppure, si pensi allo stato d'animo di chi nel corso di una verifica fiscale recupera milioni di euro alle casse dell'erario, dunque

²⁰ Link alla fonte: <https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2017/08/25/per-il-cippo-la-festa-il-video-e-lencomio-facile-della-finanza/3815627/>

²¹ Link alla fonte: <https://www.italiaoggi.it/archivio/fiamme-gialle-a-tutto-encomio-1764672>

²² Ibid.

viene segnalato per un encomio, e poi si vede bocciata la proposta con la seguente motivazione: *“non hai fatto altro che il tuo dovere”*.

Discorso lungo, ma ne è valsa la pena, perché a questo punto possiamo tirare le somme.

La sinergia di questi quattro momenti, nella prassi, non esclude l'insorgenza di situazioni di discriminazione, di sopraffazione e di mortificazione del personale militare con possibili e prevedibili conseguenze nella sfera personale e professionale.

Situazioni queste che da sole, certamente, non sono sufficienti a giustificare il fenomeno suicidario, ma nel complesso possono rappresentare un ulteriore fattore di stress che va a sommarsi agli altri fattori cui ho fatto cenno all'inizio.

In alcuni casi, il peso di tutti questi motivi di stress potrebbe condurre le vittime più fragili a compiere atti autolesionistici.

Esaminati i quattro momenti che rendono specifici militari e poliziotti (compresi quelli ad ordinamento civile con alcune precisazioni che tralascio), passiamo ora alle eventuali proposte.

Rispetto ai fattori di rischio che ho definito fisiologici mi sento di dire delle cose fin troppo banali: gli uomini che indossano una divisa non sono dei supereroi. Non sono “supermen”. Sono persone normali che di fronte ad eventi fortemente traumatici hanno bisogno, come tutti gli altri uomini, dell'assistenza di uno psicologo.

In alcune caserme sono stati istituiti dei centri di ascolto a disposizione di coloro che ritengono di avere qualche disagio psicologico. Ma difficilmente i militari si fidano e si confidano, perché temono la sospensione dal servizio attivo e la conseguente decurtazione dello stipendio.

Una soluzione potrebbe essere quella di sottoporre i cittadini in divisa a visite psicologiche periodiche presso strutture esterne alle caserme. Anche il supporto psicologico dovrebbe parimenti essere assicurato da professionisti che siano svincolati da qualsiasi rapporto di dipendenza con le amministrazioni militari.

Per quanto riguarda, invece, eventuali soluzioni in relazione ai fattori di stress specifici del mondo militare, quelli che ho definito patologici, ritengo che andrebbe istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta che abbia libero accesso a tutti i fascicoli personali

e ai fogli matricolari delle vittime di suicidi e di tutti i militari che dopo l'arruolamento presentino disagi psicologici.

Inoltre, andrebbe ripensato l'intero ordinamento militare.

Andrebbe emanato un Regolamento di Disciplina Militare di Pace che riscriva in maniera chiara e trasparente tutte le regole alla base del reclutamento, dell'addestramento, dell'avanzamento, dei trasferimenti, del sistema premiale e sanzionatorio; cioè, un regolamento nel quale ciascuno di questi momenti sia informato al principio di legalità formale e sostanziale. Per esempio, per quanto riguarda le sanzioni disciplinari andrebbero meglio tipizzate le infrazioni; in quanto, come detto, il precetto è troppo generico. Andrebbe resa più trasparente la movimentazione del personale e i piani degli impieghi degli ufficiali²³. Il trasferimento in tempo di pace dovrebbe essere un atto amministrativo e non un ordine militare come fossimo in guerra. Inoltre, andrebbero puntualmente tipizzate le procedure per la concessione delle benemerienze di servizio ed eliminato il sistema dei giudizi annuali caratteristici, in quanto fonte di malcontento, oltre che strumento attraverso il quale si possono esercitare indebite pressioni sul personale ovvero condizionarne la carriera.

Andrebbe ristabilita la pregiudiziale penale sulle sanzioni disciplinari di Stato.

Occorre, insomma, una riforma totale. Le caserme dovrebbero essere delle case di vetro.

Ma, soprattutto, i militari dovrebbero avere un sindacato indipendente dalle amministrazioni militari.

La presenza di un sindacato risolverebbe tantissimi problemi, perché il sindacato potrebbe "sindacare" tutte quelle situazioni poco chiare e fungere da camera di raffreddamento dei conflitti interni, disinnescandoli sul nascere.

Dunque la presenza dei sindacati aiuterebbe certamente a prevenire gli eventi suicidari sui quali pesano i fattori patologici di influenza.

Queste sono le mie proposte.

Prima di concludere vorrei esprimere un ultimo pensiero. Ritengo che i suicidi in divisa siano solo un aspetto di un problema di assai più vaste dimensioni.

Le norme che regolano i vari momenti della vita personale e professionale di ciascun militare (trasferimento, avanzamento, benemerienze, sanzioni disciplinari) **sinergicamente**

²³ Cfr. "Una riflessione sul trasferimento degli ufficiali", <https://infodifesa.it/trasferimento-degli-ufficiali-della-guardia-di-finanza-misura-anticorruzione-o-altre-esigenze-legate-al-bene-comune/>.

combinate producono una modificazione genetica dell'istituto dell'obbedienza militare²⁴; in quanto **anestetizzano ogni limite posto al dovere di disobbedienza del militare**, riducendolo *"in un docile esecutore di un'altrui volontà alla quale egli è costretto a piegarsi"*²⁵.

È questo il vero problema, di cui alcuni suicidi sono solo un effetto; cioè, una specie di danno collaterale.

In guerra l'obbedienza adesiva del soldato costituisce un punto di forza, ma in tempo di pace e di democrazia essa è un punto di debolezza, perché in uno Stato di diritto l'interesse all'obbedienza militare non può prevalere sul superiore interesse all'osservanza delle leggi e della Costituzione.

Attenzione, quando si parla di obbedienza militare non ci si riferisce solo a quella del fante o dell'alpino di montagna, ma anche e soprattutto all'obbedienza della polizia giudiziaria e tributaria ad ordinamento militare; cioè, ci si riferisce ad organizzazioni che hanno la possibilità di accedere a dati sensibili e detengono enormi poteri investigativi, in forza dei quali possono imprimere direzione e verso alle indagini.

Stando così le cose, ritengo che la condizione di militare sia incompatibile con le qualifiche di polizia giudiziaria e tributaria. In quanto, l'obbedienza gerarchica adesiva provoca un indebolimento della dipendenza funzionale che lega la polizia giudiziaria e tributaria alla magistratura²⁶ e di conseguenza fa aumentare il rischio di compromissione delle indagini.

Questo è un problema che esiste sin dall'alba della nostra Repubblica.

Infatti, nel corso degli ultimi settant'anni l'Italia, a differenza della Germania che ha imparato molto dal processo di Norimberga, non ha mai affrontato seriamente il problema delle possibili interferenze dell'obbedienza militare sul libero articolarsi della dialettica democratica nel Paese. E queste problematiche, **che sono a forte connotazione politica**, non hanno mai destato alcun dibattito pubblico e sono state per troppi anni completamente ignorate dalla stampa e dal mondo accademico.

Tanto per fare un esempio, è curioso che la legge attualmente in discussione sulla sindacalizzazione del personale militare non desti alcun dibattito pubblico. Come se la

²⁴ In occasione delle **audizioni** nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare, link alla fonte:

Video audizione: <https://www.youtube.com/watch?v=1YZv2vVbiH4>.

²⁵ Iafrate C., *Obbedienza, ordine illegittimo e ordinamento militare*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, vol. 16/2016-2 (pag. 334). Link alla fonte: http://www.dirittoeququestionipubbliche.org/page/2016_n16-2/b-studi_03%20iafrate.pdf.

²⁶ Cfr. *"Non è possibile 'disporre direttamente' di qualcuno che invece dipende pure da un altro per tutto quanto attiene alla sua vita presente e futura"*, di Emilio ZECCA, *Il Fatto Quotidiano*, del 04/01/18, (pag. 10).

democrazia nelle caserme fosse un problema che riguarda solamente i militari e non avesse alcun riflesso sull'intera società civile.

Il progetto di legge sui sindacati militari prevede per i nascenti sindacati le stesse limitazioni che erano previste per la rappresentanza militare, nonostante quest'ultima sia stata dichiarata dalla Consulta inadeguata per tutelare il benessere del personale.

Se la legge non verrà modificata in Senato, ai sindacati saranno inibite le stesse materie che erano vietate alla Rappresentanza: *“l'ordinamento, l'addestramento, il rapporto gerarchico-funzionale, le operazioni, il settore logistico-operativo e l'impiego del personale”*.

È come chiedere ad un contadino di prendersi cura dei frutti di un albero, senza, però, toccare le foglie, i rami, il fusto e le radici. Come si può?

Grazie a tutti per l'attenzione.
